

Elenco per Agente ORIETTA PESCETELLI

ELENCO DELLE IMPRESE PER CONTO DELLE QUALI L'AGENTE DISTRIBUISCE CONTRATTI ASSICURATIVI

Gentile Cliente,

in un'ottica di trasparenza e di tutela nei Suoi confronti, all'interno del presente documento viene data evidenza dei seguenti elenchi:

1) elenco delle Imprese con le quali l'Agente Pescetelli Orietta ha in corso incarichi agenziali:

- **ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI**
- **ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE**
- **ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC**
- **AWP P&C S.A.**
- **NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA**
- **COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.**

2) elenco delle Imprese per le quali l'Agente Pescetelli Orietta , in qualità di "Agente Proponente", può distribuire contratti assicurativi in forza di accordi di "collaborazione orizzontale":

- **GEA NETWORK SRL** n. Iscrizione A000573090 sezione A data di iscrizione 27/04/2017 – Imprese rappresentate: **D.A.S. Assicurazioni Spa** – Viale del Lavoro, 22 – 35020 Ponte San Nicolo' (PD) e distribuisce prodotti assicurativi di **AIG Europe S.A.** – Rappresentanza generale per l'Italia - tramite Accordo di collaborazione diretto con **AIG ADVISORS S.R.L.** – Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano;

- **ITALNEXT SRL** n. Iscrizione A000531290 sezione A data di iscrizione 22/09/2015 – Imprese rappresentate: **LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.**- Via Francesco Ferrucci, 2 – 20145 MILANO (MI);

- **UMBRIA ASSICURAZIONI SRL** n. Iscrizione A000567474 sezione A data di iscrizione 28/02/2017 – Imprese rappresentate: **ARAG SE, INTER PARTNER ASSISTANCE SA, AXA ASSICURAZIONI S.P.A., XL INSURANCE COMPANY SE** – Via Antonio Ridolfi 6 – 06034 FOLIGNO (PG);

- **APP BROKER SRL** n. Iscrizione B000267222 sezione B data di iscrizione 27/06/2008;

- **ASSIMEDICI SRL** n. Iscrizione B000401406 sezione B data di iscrizione 12/12/2011.

Il presente documento è aggiornato alla data del 31/03/2021

**L'Agente
Orietta Pescetelli**

Allegato 3 – Agente PESCETELLI ORIETTA

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

SEZIONE I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome: **PESCETELLI**

Nome: **ORIETTA**

Numero iscrizione nel R.U.I.: A000162807

Data iscrizione nel R.U.I.: 16/04/2007

Sede Operativa: Via Gran Sasso, 25 – 06034 Foligno (PG)

Recapito Telefonico: 0742.321541

Indirizzo e-mail: orietta@pescetelliassicurazioni.it

PEC Personale: pescetelliorietta@pesc.it

Sito Internet www.pescetelliassicurazioni.it

L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.

SEZIONE II – Informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario assicurativo

- a) All'interno dei locali dell'Intermediario, sono messi a disposizione i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle Imprese di assicurazione con le quali l'Intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
 2. elenco degli obblighi di comportamento a cui l'Intermediario è tenuto ad adempiere, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a)1.

Si comunica altresì che i sopra menzionati elenchi sono pubblicati anche all'interno del sito internet dell'Intermediario e del Microsito di Agenzia, ove esistenti.

SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

L'Intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

SEZIONE IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella sezione I del presente documento per i reclami presentati all'Intermediario, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4-TER AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Cognome: PESCEPELLI

Nome: ORIETTA

Numero di iscrizione al R.U.I.: **A000162807**

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

Allegato 4 (No IBIP) – Agente PESCEPELLI ORIETTA

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON – IBIP, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

COGNOME: PESCEPELLI

NOME: ORIETTA

NUMERO DI ISCRIZIONE AL R.U.I.: A 000162807

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

L'Intermediario agisce per conto di più Imprese; con riferimento al contratto distribuito, l'Impresa rappresentata è la Società

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.
- b) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni (ai sensi dell'art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018).

Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo. L'Intermediario può ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, l'Agente di Assicurazione dichiara di percepire dalle Compagnie sotto indicate per le polizze R.C.Auto/Natanti le seguenti provvigioni:

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

Allegato 4 (No IBIP) – Agente PESCELELLI ORIETTA

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo/Tipologia contrattuale	Livello provvigionale*
ALLIANZ SPA	RCA: SETTORI I, II, III (Autocarri < 35 q.li) , IV , VI RCA: SETTORI III (Autocarri > 35 q.li) e Libri Matricola	7,91 6,32
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	RCA: SETTORI I, II, III (Autocarri < 35 q.li) , IV , VI RCA: SETTORI III (Autocarri > 35 q.li) e Libri Matricola	7,91 6,32
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	RCA: SETTORI I, II, III (Autocarri < 35 q.li) , IV , VI RCA: SETTORI III (Autocarri > 35 q.li) e Libri Matricola	7,91 6,32

Nota bene

***I livelli provvigionali riguardano l'intermediario in rapporto diretto con l'impresa e sono espressi in percentuale riferita al premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio sanitario nazionale.**

Si informa il Cliente che tali percentuali provvigionali potrebbero avere delle variazioni in base ad incentivi e rappel.

Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.

In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.